Roma, Li 7 luglio 2020

**Oggetto: *Newsletter* ENBIC - Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della settimana”**

Spett.le Società̀/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

***L’iter legislativo del decreto Rilancio***

In data 3 luglio 2020 la Commissione Bilancio ha concluso i lavori per la predisposizione degli emendamenti al decreto Rilancio (Decreto-legge n. 34 del 2020). Il provvedimento, dal 6 luglio 2020, è all’esame della Camera, in attesa dell’approvazione definitiva, per poi passare al Senato.

**NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

1. **Il giudice tributario deve utilizzare ogni mezzo disponibile per determinare la corretta pretesa impositiva, Cass. 6 maggio 2020, n. 8489**

L’accertamento tributario è definito processo di impugnazione – merito, nel senso che il giudice tributario non si limita a dichiarare la legittimità o meno dell’atto impugnato, ma deve pronunciarsi anche sul *quantum* della pretesa, emanando una pronuncia dove è lo stesso giudice ad indicare il corretto ammontare del debito.

La sentenza in commento, applicando questo principio, è interessante nella parte in cui stabilisce il limite in cui il giudice del merito è tenuto al “fermarsi” nel dichiarare l’illegittimità dell’atto, oppure quando deve “andare oltre” e verificare nel merito la giusta pretesa intimabile al contribuente.

Nella fattispecie, il privato era ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che il Giudice di seconde cure, pur avendo riscontrato che l’imponibile accertato dall’Ufficio fosse inferiore rispetto a quello contestato, aveva concluso che l’accertamento (sintetico) fosse legittimo, senza però rettificare la pretesa impositiva di conseguenza.

La Suprema Corte, con la pronuncia in analisi, ha accolto il motivo di ricorso, evidenziando che il giudice del merito può limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’atto solo quando questo è gravemente carente di motivazione, non essendo compito del Giudice tributario quello di ricostruire “ex novo” le motivazioni della pretesa impositiva, che al limite può solo integrare o riqualificare sotto la corretta norma giuridica. Quando non vi sono simili gravi carenze, tuttavia, il Giudice deve utilizzare ogni strumento possibile per addivenire alla giusta rideterminazione, anche utilizzando i poteri istruttori previsti dal codice del rito tributario.

Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha cassato la sentenza rilevando che il Giudice di seconde cure, una volta accertato che effettivamente la pretesa fosse troppo elevata, avrebbe dovuto esso stesso determinare l’imposta dovuta dal cliente, senza potersi limitare a dichiarare che l’avviso di accertamento fosse legittimo per il solo fatto che in ogni caso risultavano sussistenti i presupposti giustificativi dell’accertamento sintetico.

**NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

1. ***Split-payment*, per l’Italia autorizzazione fino al 2023**

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il documento pubblicato dalla Commissione europea, la quale, adottando la proposta del Consiglio europeo, autorizza l’Italia all’utilizzo dello *split playment* fino al 30 giugno 2023.

Si ricorda, in proposito, che il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall’articolo 1, [comma 629](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000629000&articolo=Articolo%201-com629), lett. *b)* della legge di stabilità 2015 si applicherà alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’[articolo 17-*ter*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000300&articolo=Articolo%2017%20ter) del D.P.R. n. 633/1972.

1. **Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno, causa C-276/18**

Con la sentenza C-276/18 del 18 giugno 2020, la Corte di Giustizia UE si sofferma sul tema delle vendite a distanza e dei criteri di collegamento tra cessione dei beni e relativo trasporto.

Secondo la Corte, una cessione di beni rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 33 della Direttiva 112/2006, qualora il ruolo del fornitore sia preponderante relativamente all’iniziativa nonché all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto dei beni stessi; di conseguenza, sulla base di tale principio, è fondamentale analizzare i criteri di assoluta rilevanza pratica che permettono agli operatori economici di stabilire se il trasporto sia collegato alla cessione intra-UE. In tale ipotesi, infatti, come conseguenza, l’operazione sarà tassata nel Paese di destinazione, mentre, nel caso di separazione tra le due operazioni, ci sarà l’applicazione dell’imposta nel Paese del fornitore.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta all’esame della Corte Ue, verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE sull’IVA, nonché degli artt. 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento del Consiglio UE n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi Iva, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società polacca e l’amministrazione fiscale ungherese; la controversia è relativa al pagamento dell’imposta sulla vendita, tramite il sito *web*, di prodotti della società stessa ad acquirenti residenti in Ungheria. La società, stabilita in Polonia, non possiede né uffici né magazzini in Ungheria e per l’amministrazione fiscale ungherese non dispone di una sede di lavoro ai fini IVA.

Il giudice del rinvio, sostanzialmente, chiede se la normativa sopra citata debba essere interpretata nel senso che osti a che l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare alcune operazioni a un trattamento fiscale IVA diverso da quello già applicato in un altro Stato membro.

La Corte ripercorre la normativa contenuta nel titolo V della direttiva 2006/112, relativamente alle disposizioni sulla determinazione del luogo delle operazioni imponibili, la cui finalità è sia quella di evitare fenomeni di doppia imposizione che quella di evitare di esonerare dall’imposizione determinati cespiti.

Quando accertano che una stessa operazione è oggetto di un trattamento fiscale differente in un altro Stato membro, i giudici investiti di una controversia, hanno la facoltà di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Parallelamente, sussiste il diritto a ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto comunitario, laddove risulti, a seguito di una decisione della Corte che decide in via pregiudiziale, che l’IVA è già stata indebitamente versata in uno Stato membro; ciò è infatti una naturale conseguenza dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione.

Lo Stato membro interessato è quindi tenuto a rimborsare i tributi riscossi in violazione delle norme sancite dal diritto comunitario.

La Corte si sofferma, altresì, sulla Direttiva 2455/2017, del 5 dicembre 2017, che ha modificato la Direttiva 2006/112 e la Direttiva 2009/132, relativamente agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e la vendita di beni a distanza; in particolare, la modifica ha riguardato l’art. 14 della Direttiva 2006/112, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2021, prevedendo che per vendite a distanza intracomunitarie di beni, bisogna intendere “*le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente*”.

Un’ulteriore modifica ha altresì riguardato l’art. 33 della medesima Direttiva, il quale in deroga all’art. 32, prevede specifiche regole in materia di territorialità. Tra queste, la disciplina considera luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente; considera luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente, il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente; da ultimo, considera luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente, il luogo situato in tale Stato membro.

Una volta illustrati tali principi, la Corte giunge alla conclusione che la normativa sopra citata, ossia la direttiva 2006/112, e gli artt. 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento n. 904/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare alcune operazioni a un trattamento IVA diverso da quello, in forza del quale, sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

**ALTRE NOVITÀ**

1. **Circolare n. 18/E: ulteriori chiarimenti sul *bonus* vacanze**

Con la circolare in commento, l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni sulla fruibilità del c.d. bonus vacanze, di cui all’art. 176 del Decreto Rilancio.

In particolare, si ricorda che i soggetti beneficiari sono i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40 mila euro e che nella nozione di “nucleo familiare” è da escludere la definizione di familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR; in aggiunta, il bonus è usufruibile da un solo componente per ogni nucleo familiare.

Per quanto riguarda, invece, le strutture presso cui è possibile utilizzare il bonus, queste, indipendentemente dalla struttura giuridica e dal regime fiscale utilizzato, sono quelle che effettivamente svolgono le attività previste dalla norma e, dunque, imprese turistico ricettive, agriturismi e *bed&breakfast* riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO.

Il *bonus* deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di procedere al frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno; in aggiunta detto bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. È possibili procedere all’utilizzo del bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed in relazione ad un unico soggiorno.

La richiesta per usufruire del bonus avviene tramite IO; l’App dei servizi pubblici, messa a disposizione da PagoPA dove il contribuente, subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, ottiene un QR-code al fine di usufruire del bonus. Le strutture ricettive, invece, per beneficiare del credito di imposta corrispondente allo sconto effettuato nei confronti del cliente, devono documentare la prestazione resa mediante fattura elettronica o documento commerciale, riportante il codice fiscale del beneficiario.

Da ultimo, il documento ricorda come il fornitore possa recuperare lo sconto mediante un credito di imposta di pari importo utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24 e l’utilizzazione del codice tributo “6915”.

1. **Risoluzione 38/E 2020: sismabonus in relazione agli acquisti**

Con la risoluzione n. 38/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito alla detrazione spettante con riferimento al sismabonus, precisando che la detrazione stessa spetti anche qualora l’impresa costruttrice non abbia presentato l’asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma soltanto nell’ipotesi in cui al momento dell’inizio dei lavori, l’agevolazione era destinata agli immobili della zona 1.

Il documento di prassi, in particolare, esamina l’art. 16, comma 1-*septies* del D.l. n. 63 del 2013 che, nonostante le analogie con il sismabonus, si differenzia da questo perché la detrazione in tal caso è diretta agli acquirenti delle nuove unità immobiliari “antisismiche” situate nelle zone interessate. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75% oppure 85%, entro l’importo massimo di 96.000 euro. L’agevolazione spetta anche per gli interventi che hanno comportato la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, mentre lo sconto Irpef, previsto originariamente soltanto per gli immobili della zona sismica 1, è esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3, per effetto della modifica apportata alla norma [dall’articolo 8](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b6A51C0B6-314F-4E0F-8CE1-39402895A565%7d&codiceOrdinamento=200000800000000&idAttoNormativo=%7b8864588C-5D11-4422-8348-769ECF7E8AD4%7d) del Dl n. 34/2019.

Il decreto n. 58 del 2017, invece, definisce le linee guida per la redazione e la presentazione dell’asseverazione, disponendo, altresì che l’asseverazione e il progetto dei lavori per la riduzione del rischio sismico siano presentati prima dell’inizio dei lavori, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.

Tuttavia, esaminando il caso concreto, al momento dell’inizio dei lavori il comune dove è situato l’immobile non era compreso tra quelli interessati dall’agevolazione, per cui, per evitare la perdita del beneficio, l’amministrazione finanziaria, previo parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conclude per l’applicazione dell’agevolazione.

1. **Modalità di utilizzo dei crediti di imposta per le locazioni**

L’amministrazione finanziaria, in data 1° luglio, ha emanato un provvedimento recante le modalità di utilizzo dei vari crediti di imposta riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, il provvedimento illustra le modalità di utilizzo e cessione dei crediti di imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 D.l. n. 18/2020) e sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.l. n. 34/2020).

La comunicazione va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e nella stessa occorre indicare il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta, la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce, l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce, l’importo del credito d’imposta ceduto, gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta, il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi e la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Qualora i cessionari intendano utilizzare il credito in compensazione, bisognerà utilizzare il modello F24, presentato per via telematica, rispettando i limiti massimi imposti; infatti, qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione sia superiore all’ammontare disponibile, il modello stesso verrà scartato, previa comunicazione all’interessato.

È possibile altresì procedere con un’ulteriore cessione ad altri soggetti, ma soltanto entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, ed esclusivamente a cura del soggetto cedente. Il successivo cessionario utilizzerà il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.

1. **Interpello n. 198: precisazioni sul regime della cedolare secca**

Con la risposta in commento, l’Amministrazione finanziaria ha reso ulteriori precisazioni sull’ambito applicativo della cedolare secca.

In particolare, nel caso esaminato, è stata affermata la possibilità per il contribuente, che ha stipulato un contratto di locazione di un immobile commerciale sottoposto alla tassazione ordinaria, la possibilità di transitare nel regime applicativo della cedolare secca, da effettuarsi entro la data de 31gennaio 2021, ossia termine per il versamento dell’imposta di registro dovuta sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

L’applicazione della cedolare secca potrà avvenire o mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, o mediante la compilazione del modello Rli presso l’ufficio in cui è avvenuta la registrazione del contratto.

**\*\*\***

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**